



Jose Antonio Rodriguez Garcia

(titolare di Diritto ecclesiastico dello Stato nella Facoltà di Scienze giuridiche e sociale dell'Università Rey Juan Carlos di Madrid)

L'immigrazione islamica ed i conflitti con l'ordinamento giuridico spagnolo

SOMMARIO: 1. Premessa: il sistema spagnolo di relazioni tra Stato e confessioni religiose - 1.1. La libertà di coscienza - 2. Uguaglianza nella libertà - 3. Laicità - 4. La cooperazione dello Stato con le confessioni religiose - 5. Gli accordi con la Chiesa cattolica - 6. Gli accordi con le minoranze religiose - 7. L'immigrazione islamica ed i conflitti con l'ordinamento giuridico spagnolo - 8. Educazione e immigrati islamici - 9. Diritto di famiglia e gli immigrati islamici - 10. Altri conflitti: libertà religiosa e l'immigrazione islamica - 11. Proposta di soluzioni.

1 - Premessa: il sistema spagnolo di relazioni tra Stato e confessioni religiose

I principi dell'ordinamento costituzionale spagnolo sono: libertà di coscienza (libertà religiosa o non religiosa); uguaglianza, laicità e cooperazione dello Stato con le confessioni religiose.

1.1 - La libertà di coscienza

La Costituzione spagnola del 1978 non riconosce espressamente questa libertà di coscienza e solo menziona la parola "coscienza" in relazione all'obiezione di coscienza come causa di esenzione dal servizio militare obbligatorio (art. 30, comma 2 della Costituzione spagnola), ed alla clausola di coscienza dei giornalisti (art. 20 comma 1, lettera d, della Costituzione spagnola). La Corte Costituzionale spagnola, tuttavia, ha ritenuto che l'art. 16 della Costituzione spagnola riconosce, implicitamente, la libertà di coscienza sotto l'espressione di libertà ideologica, religiosa e di culto: "il diritto fondamentale sancito dall'art. 16 della Costituzione comprende le modalità della libertà di coscienza e di pensiero ed, anche, esteriorizza una libertà di azione", come afferma nella sua sentenza del 13 febbraio 1985. La libertà di coscienza deriva dall'art. 16.1, il quale recita:

"1. È garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni,



che quelle necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico garantito dalla legge.

2. Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare la proprie ideologia, religione o convinzioni.

3. Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni".

Questo art. 16 ha relazione diretta con l'art. 10, comma 1. L'art. 10 della Costituzione spagnola afferma:

"1. La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale".

Ma, l'art. 16 si pone in relazione, anche, con l'art. 1 comma 1 della Costituzione spagnola, il quale recita: "1. La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di diritto che afferma come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico".

La libertà di coscienza come principio costituzionale vincola tutti i poteri pubblici.

L'art. 16 della Costituzione spagnola "corrisponde" all'art. 19 della Costituzione italiana. Entrambi garantiscono la libertà religiosa, ma sono impostati in modo diverso. L'art. 16 della Costituzione spagnola garantisce prima di tutto la libertà di coscienza (libertà ideologica) e insieme a questa la libertà religiosa e di culto. L'art. 19 della Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa, e la dottrina giuridica italiana¹ ne ha dedotto una protezione più generale della libertà di coscienza, nel combinato disposto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione italiana. Ricordiamo l'art. 19 della Costituzione italiana:

"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

Il regime giuridico speciale delle confessioni religiose, in Spagna, è dettato dalla Legge organica 7/1980, del 5 luglio. Questa Legge

¹ Cfr. **S. FIORENTINO**, *Le libertà di religione (art. 19)*, in *Nozioni di Diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, 3^a ed., Giappichelli Editore, Torino, 2009, p. 67 ss., **G. DELLA TORRE**, *Libertà di coscienza e di religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), marzo 2008, p. 4 ss.



organica sulla libertà religiosa disciplina il regime legale delle organizzazioni confessionali riconosciute e iscritte nel Registro delle entità religiose del Ministero di Giustizia. Questo regime legale si completa con le disposizioni della Sentenza della Corte Costituzionale spagnola 46/2001, del 15 febbraio. La Corte costituzionale ha detto:

- La personalità giuridica delle confessioni religiose è costitutiva. In altre parole, senza iscrizione il "gruppo religioso" non può operare come confessione; ma come associazione.
- Le confessioni religiose non si identificano necessariamente con le associazioni di Diritto comune.
- L'iscrizione delle confessioni religiose nel Registro delle Entità Religiose del Ministero di Giustizia è regolata nell'art. 5.1 della Legge organica sulla libertà religiosa (LOLR).
- L'esistenza del Registro delle Entità Religiose non abilita lo Stato spagnolo, che è neutrale religiosamente, a realizzare attività di controllo della legittimità delle credenze dei gruppi religiosi, poiché esiste un'autoqualificazione come gruppo religioso.
- L'Amministrazione pubblica spagnola deve comprovare, come un atto di mera constatazione, che il gruppo non è compreso nei gruppi menzionati nell'art. 3 comma 2 della Legge organica sulla libertà religiosa (per esempio, gruppo parapsicologico). L'Amministrazione pubblica deve provare che il gruppo non è religioso.

In ogni caso, una volta iscritte le confessioni religiose hanno autonomia di organizzazione. Possono dare vita ad associazioni, fondazioni, istituzioni, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico spagnolo.

L'art. 2 comma 2 della Legge organica sulla libertà religiosa distingue tre tipi di gruppi religiosi: le chiese, le confessioni e le comunità religiose sulla base della loro struttura interna (gerarchica, collegiale e democratica). Inoltre, un gruppo religioso ha un credo, un culto e la propria organizzazione. Mentre la caratteristica differenziale con qualsiasi gruppo non religioso è la fede.

Credo che il contenuto individuale della libertà religiosa che è sancito all'art. 2 comma 1 della Legge organica sulla libertà religiosa può essere anche considerato come il contenuto della libertà di coscienza (escludendo la dimensione religiosa), tenendo presente il principio di uguaglianza tra cittadini credenti e cittadini non credenti. Mi chiedo se il contenuto dell'art. 2 comma 1 della Legge organica sulla libertà può essere attribuito alla libertà religiosa in modo esclusivo. In particolare:

- Libertà di culto, feste religiose e riti matrimoniali.



- Obiezione di coscienza religiosa.
- Assistenza religiosa.

Ma la dottrina giuridica spagnola² risponde che questi contenuti possono considerarsi come contenuti della libertà di coscienza.

Il contenuto dei diritti collettivi della libertà di coscienza è regolato dall'art. 2 comma 2 della Legge organica sulla libertà religiosa e dall'art. 6 della Legge organica sulla libertà religiosa. Questo ultimo articolo riconosce il principio di autonomia piena delle confessioni religiose; cioè, l'auto-organizzazione interna.

Secondo l'art. 16.1. della Costituzione spagnola, l'unico limite alla libertà di coscienza (la libertà ideologica e religiosa), ma solo nelle sue manifestazioni esteriori, è l'ordine pubblico tutelato dalla legge. Come strumento per specificare il contenuto dell'ordine pubblico come limite bisogna fare riferimento all'art. 3 comma 1 della Legge organica sulla libertà religiosa. L'art. 3 comma 1 della Legge organica sulla libertà religiosa include, esplicitamente, la garanzia di:

- tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini;
- sicurezza pubblica,
- salute pubblica (non individuale) e,
- moralità pubblica (definita come "minimo comune etico", secondo la Corte Costituzionale spagnola³).

2 - Uguaglianza nella libertà

L'uguaglianza nella libertà è il secondo principio costituzionale. Nella Costituzione spagnola il principio di uguaglianza è proclamato dall'art. 14 della Costituzione spagnola, che dice:

"Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale".

L'uguaglianza opera con riguardo a tutti i diritti fondamentali ed alle libertà pubbliche riconosciuti dalla Costituzione spagnola.

La Corte Costituzionale spagnola dispone:

"l'uguaglianza giuridica nell'ambito religioso si stabilisce come l'assenza di discriminazione o di diverso trattamento giuridico dei

² Cfr. **D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ**, *Derecho de la libertad de conciencia. I. Libertad de conciencia y laicidad*, 3ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 333.

³ Sentenza della Corte Costituzionale spagnola n. 62/1982.



cittadini per motivi della loro ideologia o credo, e come un uguale godimento della libertà religiosa per tutti dei cittadini”⁴.

3 - Laicità

Il principio di laicità si evince dall’art. 16 comma 3 della Costituzione spagnola. La Corte costituzionale spagnola⁵ ha ritenuto che l’art. 16 comma 3 della Costituzione spagnola (“Nessuna confessione avrà carattere statale”) formuli una dichiarazione di neutralità in questo ambito. In questa sentenza si afferma esplicitamente che, in conformità all’art. 16 Costituzione spagnola terzo comma, primo inciso, lo Stato e i pubblici poteri devono adottare dinnanzi al fenomeno religioso un atteggiamento neutrale e di astensione, che si traduce nel principio secondo cui a nessuna religione sarà riconosciuta carattere statale.

La neutralità religiosa implica che lo Stato sia imparziale rispetto alle convinzioni e credenze dei suoi cittadini, come dice la Corte Costituzionale spagnola⁶. Per lo Stato deve essere indifferente se i suoi cittadini siano credenti o no, se appartengono a una confessione religiosa o a un’altra; se così non fosse si violerebbe il principio di uguaglianza, dando luogo alla divisione dei cittadini in varie categorie a seconda delle loro credenze. Ovvero, presupporrebbe un trattamento discriminatorio che si tradurrebbe inevitabilmente in una coazione e limitazione seppure indiretta della libertà di coscienza. Lo Stato è obbligato a garantire esattamente lo stesso trattamento a coloro che hanno credenze e idee religiose, così come a chi non le ha. In ogni caso, occorre ricordare che la Corte costituzionale spagnola⁷, ha affermato che

“in un ordinamento giuridico basato sul pluralismo politico, ideologico e la libertà religiosa degli individui e l’aconfessionalità dello Stato, tutte le istituzioni pubbliche devono essere, infatti, ideologicamente neutrali”.

La neutralità religiosa dello Stato è inoltre una conseguenza obbligata della depersonalizzazione dello Stato che non può essere soggetto credente. La non confessionalità si esprime in “difesa del

⁴ Sentenza della Corte costituzionale spagnola 24/1982.

⁵ Sentenza 46/2001, del 15 febbraio (i fondamenti giuridici n. 4 e 7).

⁶ Sentenza 177/1996, dell’11 novembre (fondamento giuridico, n. 9, in fine).

⁷ Sentenza 5/1981, del 13 febbraio.



pluralismo delle credenze esistenti nella società spagnola e come garanzia della libertà religiosa”⁸.

Il concetto di laicità significa neutralità religiosa e separazione dello Stato nel contesto del pluralismo religioso. Il termine laicità amplia il suo significato allorché lo si concepisca come neutralità nel contesto del pluralismo ideologico per la stessa ragione: la garanzia di uguaglianza tra tutti i cittadini al di là delle convinzioni di ciascuno. Comunque, la neutralità assume una portata diversa quando viene in relazione con la neutralità religiosa e ideologica. Nel primo caso, lo Stato non ha credenze religiose, non essendo soggetto portatore di fede, e di conseguenza il suo comportamento deve essere di neutralità totale in questo ambito. Nel secondo caso, lo Stato parte da una posizione di difesa rispetto ai diritti umani davanti ai quali non può rimanere neutrale. Per tanto, lo Stato neutrale ideologicamente trova il suo limite nella protezione di questi principi democratici fondamentali, direttamente derivati dai diritti inerenti alla persona.

4 - La cooperazione dello Stato con le confessioni religiose

Questo principio è sancito dall'art. 16 comma 3 della Costituzione spagnola:

“I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni”.

Il principio di cooperazione dello Stato con le confessioni religiose si regola dopo aver proclamato il principio di laicità nella prima frase del terzo comma dell'art. 16. La cooperazione dello Stato di cui parla il terzo comma di tale disposizione costituzionale si fonda sulla attività di promozione dei diritti fondamentali da parte dello Stato sociale. Quindi, questo principio è una proiezione dell'art. 9 comma 2 della Costituzione spagnola in questo particolare settore, come ha confermato la Corte costituzionale⁹:

“b) il principio di cooperazione che ha le sue radici nell'articolo 9 comma 2 della Costituzione spagnola impone ai poteri pubblici un'azione favorevole per la libertà degli individui e dei gruppi a cui appartengono e la creazione di condizioni adeguate per tali

⁸ Sentenza della Corte Costituzionale 340/1993.

⁹ Sentenza 46/2001, del 15 febbraio, fondamento giuridico numero 7.



libertà che siano reali ed effettive, e non mere dichiarazioni prive di contenuto reale”.

L’art. 9 comma 2 della Costituzione spagnola recita:

“Compete ai pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi cui partecipa siano reali ed effettive; rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione”

(similmente all’art. 3 comma 2 della Costituzione italiana).

La menzione espressa nella Costituzione spagnola di questo principio di cooperazione dello Stato esclude ogni riferimento al laicismo che, si ricorderà, caratterizzò il periodo della Seconda Repubblica spagnola (1931-1939). Tuttavia, tale principio di cooperazione non comporta una valutazione positiva delle credenze religiose, perché questo violerebbe la neutralità religiosa. La cooperazione con le confessioni religiose è basata sulla valutazione positiva dell’esercizio della libertà religiosa, ma è limitata dai principi di uguaglianza e laicità dello Stato.

Ogni cooperazione che è diretta al sostegno e promozione delle attività religiose è vietata dall’ordinamento giuridico spagnolo; a meno che tale collaborazione sia assolutamente necessaria per garantire la libertà religiosa e l’uguaglianza (affinché possano essere reali ed effettive) (art. 9 comma 2 della Costituzione spagnola), purchè non sia leso il principio di laicità.

La Corte Costituzionale spagnola ha dichiarato che

“la cooperazione con le confessioni religiose rappresenta una manifestazione delle relazioni di cooperazione tra i poteri pubblici con la Chiesa cattolica, che deve essere in ogni caso compatibile con l’esercizio libero e con l’interpretazione più favorevole dei diritti e delle libertà di coscienza”¹⁰.

Il principio di cooperazione è soggetto alla libertà religiosa e ad altri diritti fondamentali ma non viceversa. In questo senso, la Corte costituzionale spagnola¹¹ afferma che:

“Questi obblighi dello Stato di agevolare l’esercizio della libertà religiosa non comportano che lo Stato sia obbligato a fornire prestazioni ai credenti di una religione secondo i dettami delle loro credenze”.

¹⁰ Come afferma la Sentenza 265/1988 del 22 dicembre.

¹¹ Sentenza 166/1996 del 28 ottobre, fondamento giuridico n.4.



Una delle manifestazioni di questo principio di cooperazione con le confessioni religiose è costituita dallo strumento degli accordi. Nell'ordinamento giuridico spagnolo (alla luce di quanto dispone, in questa materia, il primo comma dell'art. 7 della Legge organica sulla libertà religiosa), la stipula di accordi con le confessioni religiose (intese) non è necessaria da parte dello Stato, né essi rappresentano l'unica via per realizzare questo principio di cooperazione. Si deve ricordare, infatti, che l'art. 16 comma 3 della Costituzione spagnola parla di "relazioni di cooperazione" ma non parla di "accordi di cooperazione" (intese) come invece fa l'art. 8 comma 3 della Costituzione italiana.

5 - Gli accordi con la Chiesa cattolica

Una prima precisazione: le confessioni religiose, compresa la Chiesa cattolica, sono organizzazioni di diritto privato nell'ordinamento giuridico spagnolo.

Gli accordi con la Chiesa cattolica spagnola sono accordi di diritto internazionale che riguardano esclusivamente le relazioni dello Stato con la Chiesa cattolica (Santa Sede). I rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati da quattro Accordi di tipo concordatario del 3 gennaio 1979 che disciplinano diverse materie:

- Questioni giuridiche (personalità giuridica della Chiesa cattolica e, le entità e le istituzioni cattoliche; il matrimonio canonico con effetti civili; l'efficacia civile delle decisioni ecclesiastiche in materia matrimoniale).
- Educazione e cultura (insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica; beni culturali della Chiesa cattolica).
- Assistenza religiosa cattolica nelle forze armate.
- Accordo economico (sostentamento del clero cattolico, esenzioni fiscali).

Questi Accordi con la Chiesa cattolica sono successivi, temporalmente, alla Costituzione spagnola (29 dicembre 1978), ma sono anteriori alla Costituzione nel suo contenuto. Cinque giorni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Troppa fretta per fare gli accordi con la Chiesa cattolica!

6- Gli accordi con le minoranze religiose



La preventiva concertazione all'interno di queste è prevista per gli accordi con le confessioni di minoranza dall'ordinamento spagnolo. Lo Stato conclude accordi di collaborazione solo con "grandi famiglie religiose", con le federazioni delle religioni evangelica, ebraica e musulmana. Tali accordi sono contenuti in una legge che deve essere approvata dal Parlamento. Le Leggi numero 24; 25 e 26 del 10 novembre 1992 sopravvengono 500 anni dopo l'espulsione degli ebrei e dei musulmani della Spagna. La Legge organica sulla libertà religiosa all'art. 7 comma 1 restringe l'utilizzo della contrattazione alle confessioni che per numero di fedeli e diffusione territoriale godono di *notorio arraigo*, ossia sono "*profondamente radicate nella Spagna*". Altre confessioni religiose che hanno "notorio arraigo" sono: buddiste, Testimoni di Geovà, chiese ortodosse e mormoni. Ma non hanno accordi di cooperazione con lo Stato spagnolo. Questi accordi spagnoli con le confessioni evangelica, ebraica e musulmana sono simili alle intese in Italia.

Tuttavia, in Spagna l'aconfessionalità (principio di laicità) è esplicita (art. 16 della Costituzione spagnola; art. primo della Legge organica del 5 Luglio 1980). In Italia è dedotta dall'art. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 con la Chiesa cattolica. Non esiste una norma costituzionale o una legge che la espliciti ed è stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale italiana¹². Le intese previste dall'ordinamento italiano hanno copertura costituzionale attraverso l'art. 8 della Costituzione italiana. I rapporti con le confessioni diverse dalla cattolica sono regolati dall'art. 8 della Costituzione italiana¹³. Nell'ordinamento italiano non esiste una norma legislativa che definisca cos'è una confessione religiosa. Tale nozione è stata elaborata dalla giurisprudenza costituzionale italiana¹⁴. La Costituzione spagnola non menziona i rapporti con le confessioni religiose. La Costituzione spagnola regola le relazioni di cooperazione come conseguenza del principio di partecipazione.

7 - L'immigrazione islamica ed i conflitti con l'ordinamento giuridico spagnolo

¹² Sentenze n. 203/1989; n. 259/1990; n. 13/1991; n. 195/1993; n. 421/1993; n. 334/1996; n. 329/1997; n. 508/2000; n. 327/2002.

¹³ V. J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale* (artt. 7 e 8), in *Nozioni di Diritto ecclesiastico*, (a cura di G. Casuscelli), 3^a ed., cit., p. 53 ss.

¹⁴ Sentenza 195/97.



L'esercizio pubblico della libertà religiosa è ciò che darà luogo ad alcuni conflitti con l'ordinamento giuridico e credo che la laicità (neutralità religiosa) sia quella che debba apportare le soluzioni. La Corte costituzionale spagnola ha dichiarato¹⁵ che:

“l'aspetto dei conflitti di legge a causa di credenze religiose non può costituire una sorpresa per una società che proclama la libertà di credo e di culto per gli individui e le comunità così come la neutralità e la laicità dello Stato”.

La laicità va intesa come separazione tra Stato e confessioni religiose e come neutralità religiosa però quest'ultima va intesa come neutralità non solo religiosa ma anche culturale, così come conseguenza di questa la interculturalità¹⁶. In altre parole, la libertà religiosa mette alla prova la neutralità religiosa dello Stato.

L'art. 13 della Costituzione spagnola dice: “Gli stranieri godranno in Spagna delle libertà pubbliche garantite dal presente titolo nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge”. Non ci sono limitazioni sul riconoscimento della libertà religiosa per gli stranieri che siano legali o non legali.

La società spagnola si è trasformata in una società multiculturale. È un fatto. Secondo il Rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla libertà religiosa in Spagna, in Spagna abitano circa un milione e mezzo di musulmani (tra spagnoli e immigrati). La presenza di musulmani è, particolarmente importante, nelle città autonome di Ceuta (35%) e Melilla (40%). In queste città, più della metà della popolazione scolastica professa l'Islam. La difficoltà di sapere il numero di immigrati credenti musulmani è che non esistono statistiche sulla professione religiosa, per questo motivo si prende in considerazione la nazionalità (il paese di origine degli immigrati). I dati statistici non possono essere rivelati perché lo vieta l'art. 16 comma 2 della Costituzione spagnola e l'art. 7 della Legge 15/1999, del 13 dicembre sulla protezione dei dati personali.

In questo senso, è circa un milione di stranieri sono cittadini di un paese dove l'Islam è la maggioranza (per esempio, il Marocco sono 760.238, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, gennaio 2011). Per questo motivo, la maggioranza dei musulmani in Spagna

¹⁵ Sentenza 154/2002 del 18 luglio (fondamento giuridico n. 7).

¹⁶ Cfr. J.A. RODRIGUEZ GARCIA, *Laicità, interculturalità e “meticcio costituzionale democrático” in Spagna*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2009.



sono immigranti. In altre parole: "Oggi in Spagna non si può parlare di Islam senza parlare di immigrazione"¹⁷.

In questa opera, studio due aree principale: l'educazione e il diritto di famiglia.

8 - Educazione e immigrati islamici

Un primo problema è la possibilità che le ragazze musulmane che abbandonino la scuola prima di 16 anni (l'età di scolarizzazione obbligatoria in Spagna). La decisione di abbandono delle ragazze non è dovuto a motivi religiosi, ma alcune famiglie, per abitudine o tradizione, preferiscono che le ragazze facciano i lavori di casa, in quanto più conformi al ruolo che svolgeranno come casalinghe e madri. I motivi di abbandono delle ragazze non sono motivi religiosi ma culturali, la tradizione dei paesi del Maghreb. L'ordinamento giuridico spagnolo ha vietato l'abbandono della scuola (l'art. 24.1 della Legge organica 3/2007 del 22 marzo per la parità effettiva tra donne e uomini). Inoltre, gli studenti musulmani non possono richiedere il cambio della professoressa perché viola il principio della discriminazione di genere (art. 14 della Costituzione spagnola).

L'insegnamento della religione islamica nella scuola pubblica è disciplinata: nella seconda disposizione addizionale della Legge organica 2/2006, 3 maggio (Legge di educazione), nell'art. 10 dell'accordo di cooperazione del 1992 con la Commissione islamica di Spagna; nel Decreto dell'11 gennaio 1996 che prevede la pubblicazione dei curricula dell'educazione religiosa islamica e dell'accordo sulla designazione dei professori e sistema finanziario della educazione religiosa islamica nella scuola pubblica (educazione primaria e secondaria).

In Italia, non vi è un'intesa con le comunità islamiche¹⁸. È stata proposta un'intesa (1998). In questa proposta, l'art. 20 regola l'istruzione religiosa¹⁹.

¹⁷ Cfr. **M. HERNANDO DE LARRAMENDI**, *Imágenes del Islam en la España de hoy*, in *Historia, pensamiento, religión y derecho*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001, p. 65.

¹⁸ Sul regime giuridico dell'Islam nella Italia, v. **G. CASUSCELLI**, *La libertà religiosa alla prova dell'Islam: la peste dell'intolleranza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2008; **N. COLAIANNI**, *Alla ricerca di una politica del diritto sui rapporti con l'Islam (Carta dei valori e Dichiarazione di intenti)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., Gennaio, 2009; **P. SASSI**, *Musulmani d'Italia, unitevi? Islàm e democrazia pluralista nell'esperienza recente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio, 2008; **G. MACRÌ**, *Immigrazione e presenze islamiche in Italia: la Consulta per l'Islam (un breve*



Quella normativa spagnola regola l'educazione della religione islamica nella scuola pubblica e nella scuola privata sovvenzionata. Gli studenti o i loro genitori possono scegliere, liberamente, questa educazione. I professori di religione islamica vengono retribuiti dall'Amministrazione pubblica. I contenuti ed i libri inerenti a la stessa materia sono determinati dalla Commissione Islamica di Spagna. Questa Commissione stessa a designare i professori destinati all'insegnamento della religione islamica.

A questo riguardo occorre fare due appunti:

Primo, dieci studenti devono scegliere l'educazione religiosa islamica in una scuola pubblica. Senza dieci studenti non si impartirà questo insegnamento.

Secondo, sono pochi professori di educazione religiosa islamica che vengono assunti, per tre motivi: la mancanza di certificazione da parte delle persone designate dalle Comunità islamiche per poter esercitare la professione di docente; la riluttanza delle autorità educative nell'assumere i professori di educazioni religiosa islamica e, terzo motivo, l'insufficienza del bilancio economico. Finalmente, sullo status giuridico dei professori di educazione religiosa si è pronunciata

commento), nel volume collettaneo (a cura di V. Tozzi, M. Parisi), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna*, ed. Arti Grafiche la Regione, Ripalimosani, 2007, p. 213 ss.

¹⁹ L'art. 20 dice: "Istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nelle quali, a norma della Costituzione della Repubblica, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità degli uomini, è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e sulla formazione religiosa degli alunni di fede islamica.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato su richiesta degli alunni o di coloro cui compete la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato.

Per dare reale efficacia a tale diritto, l'ordinamento scolastico stabilisce che l'insegnamento religioso, previsto da leggi dello Stato, non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o qualunque altra pratica religiosa.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati della Comunità il diritto, nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico, di rispondere a eventuali richieste, provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso islamico". Sulla questa materia, v. **M. PARISI**, *Parità scolastica, educazione religiosa e scuole islamiche: problemi e prospettive*, nel volume a cura di V. Tozzi, M. Parisi, *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna*, cit., p. 41 ss.



la Corte Costituzionale²⁰, per la quale la contrattazione pubblica dei professori di religione è costituzionale.

Inoltre, ha sollevato il problema del portamento dei simboli religiosi islamici nella scuola pubblica da parte degli studenti musulmani. La possibilità di portare il velo o il fazzoletto islamico ("hiyab") è vietata per il principio di uguaglianza (discriminazione contro le donne) e il principio di laicità (neutralità religiosa e la separazione fra Stato e confessioni religiose, e l'educazione laica). Per altra parte, gli articoli della Costituzione spagnola che giustificano il portare il velo sono: l'art. 10.1 (Dignità e libero sviluppo della personalità), l'art. 14 (discriminazione religiosa, l'uguaglianza), l'art. 16 (libertà di religione), l'art. 20 (libertà di espressione), l'art. 27 (diritto all'istruzione), l'art. 18 (diritto all'immagine e all'identità personale). Secondo me, la dimensione religiosa del velo islamico non è rilevante, in questo punto, la cosa più importante è che il velo si metta senza coercizione e, l'art. 18 della Costituzione spagnola (diritto all'immagine) giustifica il portamento del velo²¹. L'art. 9 della Proposta italiana di intesa recita:

"Fermo il diritto delle persone di religione islamica di vestirsi, anche in luogo pubblico, secondo le loro tradizioni, è consentito a coloro che ne facciano richiesta di mantenere il capo coperto anche nelle foto dei documenti personali, purché ne sia sufficientemente garantita la riconoscibilità".

Altri problemi riguardano il rifiuto ad effettuare alcune attività educative. In particolare, le attività didattiche sul Natale o sulle altre feste religiose cattoliche. In questo caso, i genitori degli studenti musulmani chiedono che i loro figli siano esonerati da tale attività. Il più grande problema, in questa materia educativa, è l'educazione fisica. L'obiettivo dell'educazione è il pieno e libero sviluppo della personalità (art. 27 comma 2 della Costituzione spagnola e l'art. 10 comma 1 della Costituzione spagnola). L'ordinamento giuridico spagnolo ha fissato l'educazione fisica come necessaria per il libero sviluppo della personalità. Questi problemi, per ora, non sono stati risolti dai giudici spagnoli, la soluzione è stata risolta con la partecipazione diretta delle comunità musulmane. Un caso è avvenuto a Girona. Un padre, di religione musulmana e di origine algerina, vieta alle tre figlie di andare a scuola, perché nella scuola pubblica devono frequentare le lezioni di

²⁰ Sentenza 38/2007, 15 febbraio

²¹ Cfr. **N. FIORITA**, *Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2008.



musica e di educazione fisica. Il rappresentante della Comunità islamica ha detto che né la musica né la ginnastica presentano una minaccia per le credenze delle ragazze, ed in fine queste sono tornate a scuola.

9 - Diritto di famiglia e gli immigrati islamici

La seconda finalità del nostro studio è il diritto di famiglia e gli immigrati islamici. L'art. 9 comma 1 del Codice civile spagnolo prevede che "la legge personale è determinata dalla loro nazionalità. La presente legge disciplina la capacità; lo stato civile, i diritti ed i doveri della famiglia e di successione". Il secondo comma dell'art. 9 stabilisce che gli effetti del matrimonio sono regolati dalla legge personale di entrambi i coniugi, al momento del contratto, pure la separazione e il divorzio sono disciplinati dall'art. 107 del Codice civile spagnolo; cioè, per la legge spagnola e non per quella straniera. L'art. 9 del Codice civile spagnolo riconosce l'applicazione della legge islamica come statuto personale degli stranieri credenti islamici, però in quanto straniero, non in quanto musulmano. In altre parole, il fattore determinante per l'applicazione della legge islamica è la sua nazionalità non è il fattore religioso.

L'applicazione della legge islamica come statuto personale di alcuni stranieri deve rispettare l'ordine pubblico; l'art. 12 comma 3 del Codice civile spagnolo: "In nessun caso si applica la legge straniera se contraria all'ordine pubblico". L'ordine pubblico spagnolo comprende il rispetto dei diritti fondamentali (libertà di religione e di uguaglianza).

a) Il matrimonio islamico con efficacia civile.

L'art. 7 dell'Accordo di cooperazione con la Commissione islamica di Spagna, del 10 novembre 1992, riconosce il diritto di contrarre matrimonio islamico per gli stranieri residenti in Spagna, anche, gli stranieri senza residenza legale possono contrarre, validamente, matrimonio islamico.

Questo art. 7 dell'Accordo di cooperazione dice che le norme confessionali islamiche sulla cerimonia del matrimonio sono norme civili.

In ogni caso, è sempre necessario che il matrimonio islamico abbia i requisiti del matrimonio civile per la sua iscrizione nel Registro Civile spagnolo. Questi requisiti sono: l'essere rappresentante della



Comunità islamica o un imam, l'espressione il consenso di entrambi i coniugi e, di due testimoni adulti²².

Uno dei problemi del matrimonio islamico è la **poligamia**. La prima cosa da affrontare è se la poligamia fa parte del contenuto del diritto di libertà religiosa e, dall'altro, gli effetti civili della stessa (la poligamia). La libertà religiosa protegge la poligamia come elemento del matrimonio musulmano. Tuttavia, la libertà di fede è assoluta ma la libertà di praticare la propria religione è, invece, relativa ed ha i suoi limiti. Un limite della libertà religiosa è che la pratica della poligamia va contro l'ordine pubblico²³. D'altra parte, il pieno rispetto della libertà religiosa in materia di matrimonio implica il riconoscimento giuridico e la piena validità giuridica a qualsiasi tipo di matrimonio con la sola eccezione in cui comporta una violazione dell'ordine pubblico. Il matrimonio musulmano avrà validità giuridica, ma non il suo contenuto poligamo: infatti la Direzione generale dei Registri spagnoli non ha riconosciuto la possibilità di iscrivere i matrimoni poligami. Questa decisione è fondata sulla protezione della dignità costituzionale della persona e della donna e "la concezione spagnola del

²² In questo sentito, l'art. 22 della Proposta italiana di intesa con i musulmani dice: "La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione a cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito islamico, davanti a una Guida del culto, avente cittadinanza italiana, designata dalla Comunità Islamica, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella Casa comunale. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando il nominativo della Guida del culto designata. L'ufficiale di stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, e rilascia ai nubendi un nulla osta in duplice originale. Nel nulla osta dovrà essere altresì attestato che il predetto ufficiale ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando a essi lettura dei relativi articoli del codice civile. Subito dopo la celebrazione, la Guida del culto redige in duplice originale l'atto di matrimonio, allegando a esso il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile. L'atto di matrimonio, oltre alla indicazione del nome e cognome della Guida del culto e dei testimoni, contiene anche le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi a norma di legge. Entro cinque giorni dalla celebrazione, la Guida del culto trasmette, per la trascrizione, un originale dell'atto di matrimonio, con allegato nulla osta, all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la celebrazione. L'ufficiale di stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto, dandone contestuale notizia alla Guida del culto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale di stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto".

²³ Art. 3.1. della Legge organica sulla libertà religiosa.



matrimonio"²⁴. La Direzione Generale dei Registri spagnoli non riconosce neppure la validità giuridica del matrimonio poligamo contratto dagli stranieri che non può essere iscritto nel Registro civile spagnolo.

Un matrimonio poligamo validamente celebrato all'estero può riconoscere i seguenti effetti civili:

- Ricongiungimento familiare²⁵.

La Legge spagnola sugli stranieri²⁶ (da ultimo modificata nel 2010) nell'art. 17 disciplina il ricongiungimento familiare e afferma: "Il coniuge del residente, a condizione che non sia separato legalmente o di fatto e che il matrimonio non sia stato celebrato in frode alla legge". L'art. 17 precisa altresì che in nessun caso si ammette il ricongiungimento di più di coniuge, neppure qualora il diritto dello Stato di provenienza consenta la poligamia. Inoltre, nel caso in cui lo straniero residente sia separato dal coniuge e sposato in seconde o posteriori nozze, solamente, può ricongiungere con lui la nuova sposa e la sua famiglia si può dimostrare che la separazione delle loro precedenti coniugi ha avuto dopo un processo legale che garantisce a loro precedenti coniugi e le loro famiglie: la casa familiare, la pensione al coniuge e il diritto d'alimentazione per i figli. In questa materia una norma importantissima è la Direttiva 2003/86 dell'Unione europea del 22 settembre 2003 relativa al diritto del ricongiungimento familiare. Questa Direttiva non riconosce nessun effetto giuridico alla poligamia. Invece, il marito poligamo può scegliere la donna con la quale ricongiungersi. Questa possibilità, secondo me, viola il principio di non discriminazione e il principio di sicurezza giuridica.

L'art. 17 della Legge spagnola degli Stranieri, come appena visto, stabilisce che in nessun caso si ammetterà il ricongiungimento di più di un coniuge, anche qualora la legge nazionale ammetta il matrimonio poligamico. Già prima di questa legge, l'Amministrazione pubblica, sebbene il ricongiungimento familiare fosse riconosciuto come diritto soggettivo dal Real Decreto 155/1996, del 2 febbraio 1996, lo aveva negato in caso di poligamia; tali ipotesi erano state risolte dai tribunali competenti spagnoli concedendo il ricongiungimento ad uno solo dei

²⁴ V. Risoluzioni della Direzione generale dei Registri spagnoli, 8 Marzo 1995; 20 Febbraio 1997; 14 Dicembre 2000.

²⁵ Sul ricongiungimento familiare in Spagna, cfr. **A. CASTRO JOVER**, *Immigrazione e diritti in Spagna. Il problema dell'integrazione*, in *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna*, cit., p. 99 ss.

²⁶ Ley organica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espana y su integracion social.



coniugi, non permettendo una convivenza poligamica in territorio spagnolo²⁷.

- L'acquisizione della nazionalità spagnola.

L'acquisizione della nazionalità spagnola è disciplinata dall'art. 22 comma 4 del Codice civile spagnolo e, include espressamente: "Il richiedente deve giustificare la buona condotta civica e il sufficiente grado di integrazione nella società spagnola". La sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 26 luglio 2004 ha negato la nazionalità spagnola a un cittadino di origine marocchino perché non ha adeguatamente giustificato il livello di integrazione nella società spagnola. Questo cittadino ha due mogli; cioè, è poligamo²⁸.

- Pensione di vedovanza.

In relazione alla concessione di pensioni di vedovanza per la morte di un lavoratore che è poligamo. La giurisprudenza spagnola ha dato tutte le possibili soluzioni. Il Tribunale Superiore di Galizia del 2 Aprile 2002 discute il caso di un musulmano senegalese, il signor Diop, che aveva contratto due matrimoni validi giuridicamente, in Senegal. Non esistendo previsioni legislative in questa materia in Spagna. La Corte applica, per analogia, le norme previste per i casi nei quali siano stati contratti successivi matrimoni, in seguito a divorzio; cioè, la pensione di vedovanza viene divisa tra i diversi matrimoni. Un altro caso, la Sentenza del Tribunale Superiore di Madrid, del 29 luglio 2002, si riferisce a un matrimonio poligamo di un marocchino. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di Spagna, ha deciso di dividere la pensione in funzione del tempo di convivenza, invece, non applica gli artt. 22 e 23 della Convenzione sulla Spagna e Marocco sulla previdenza sociale del 6 Novembre 1979 che determina la divisione in parti uguali la pensione di vedovanza. Infine, la sentenza del Tribunale Superiore di Catalogna del 30 luglio 2003, non ha concesso alcun effetto di matrimonio poligamo e la pensione di vedovanza da attribuire alla donna che ha tenuto il primo matrimonio e ha dichiarato nullo il secondo. Queste argomentazioni portano inevitabilmente a negare il diritto alla pensione di vedovanza per la seconda moglie, dal momento che il secondo matrimonio viene considerato nullo per il Diritto spagnolo poiché contrario all'ordine pubblico e, in quanto tale, privo di effetti per l'ordinamento spagnolo. Il diritto alla pensione di vedovanza spetta, perciò, per intero alla prima moglie.

²⁷ In questo senso, le sentenze del Tribunale Superiore di Madrid, 8 novembre 2001 e, 24 febbraio 2003.

²⁸ V. Sentenze della Corte Suprema di Cassazione del 19 giugno 2008 e del 14 luglio 2009.



Un altro problema nell'ambito del matrimonio è la questione sulla produzione di effetti in seguito al **ripudio** unilaterale, che può essere revocabile ("talaq"). Questa dissoluzione del matrimonio islamico è fatto unilateralmente. La Risoluzione della Direzione Generale dei Registri spagnoli del 2 novembre 1999, ha considerato che "il ripudio non è considerato un vero e proprio divorzio". Il ripudio revocabile viola il principio fondamentale della "stabilità dello stato civile" e, pertanto, è considerato contrario all'ordine pubblico. Tuttavia, se trova la sua natura irreversibile la Corte Suprema di Cassazione ha concesso l'exequatur. L'art. 107 del Codice Civile modificato dalla Legge organica 11/2003, del 29 settembre, stabilisce:

"In ogni caso, si applica la legge spagnola quando uno dei coniugi è residente in Spagna o, abita abitualmente in Spagna: (...) Se la legge straniera non riconosce la separazione o il divorzio o, lo fa in modo discriminatorio o contrario all'ordine pubblico".

Il problema del riconoscimento del ripudio è legato al principio di non discriminazione delle donne. Tuttavia, può essere che sia la donna a richiedere il riconoscimento del ripudio per sciogliere il matrimonio in modo che non debba cominciare un procedimento legale di divorzio. La dottrina della Corte Suprema di Cassazione spagnola distingue fra il ripudio "producendo effetti discriminatori nel caso particolare" e il ripudio "non producendo effetti discriminatori nel caso particolare". Questa è la soluzione che ha applicato la Corte suprema di Cassazione spagnola; allo scopo di proteggere la donna.

La **dote** ("mahr") è una parte essenziale del contratto di matrimonio islamico. La dote diventa di proprietà della moglie ed è un limite del ripudio. L'obbligo di elargire un contributo di soldi o di beni a favore della moglie è del marito. La dote è una garanzia finanziaria in caso di divorzio (ripudio) o di morte del marito. La dote può avere efficacia nel Diritto spagnolo, d'accordo con le condizioni dell'art. 1336 del Codice Civile spagnolo (le donazioni obnuziali, a causa di matrimonio). L'unica sentenza in questa materia a non aver riconosciuto efficacia alla dote²⁹. Secondo me, la dote dovrebbe avere efficacia civile come l'indennizzo in caso di rottura matrimoniale.

Altri problemi in questo settore sono: i matrimoni forzati; la mutilazione genitale (femminile), ma non è una questione della religione islamica, e la condanna dell'imam di Fuengirola (Malaga), Mustafa Kamal, comminata dalla sentenza del Tribunale penale di Barcellona (n. 3) 12 gennaio 2004. Questo imam ha scritto il libro "La

²⁹ V. Sentenza del Tribunale della Provincia di Castellón, 21 gennaio 2004.



donna nell'Islam" ed è stato condannato come autore responsabile di un reato di istigazione alla violenza e al maltrattamento delle donne.

10 - Altri conflitti: libertà religiosa e l'immigrazione islamica

Primo, i luoghi di culto e la costruzione di moschee. L'art. 2 dell'accordo di cooperazione con la Commissione islamica di Spagna, del 10 novembre 1992, prevede:

“Ad ogni effetto, sono moschee o luoghi di culto delle comunità islamiche della Commissione Islamica di Spagna, i edifici o i locali che sono destinati esclusivamente alla pratica della preghiera, della formazione religiosa islamica o assistenza, che hanno la certificazione delle rispettive Comunità islamiche”.

Il problema degli oratori o luoghi di culto clandestini delle comunità islamiche è che non hanno i requisiti per celebrare degnamente il culto o, non possono garantire la sicurezza di persone. Questi luoghi di culto non compiono le norme urbanistiche. La costruzione di luoghi di culto islamico ha il rifiuto dei vicini e delle autorità locali. Questo è un esempio dell'attuale islamofobia nella Spagna. La Legge catalana dei luoghi di culto dell'anno 2009 ha vietato l'esistenza dei luoghi di culto che violano le norme urbanistiche e, pure, i luoghi di culto devono avere una licenza speciale³⁰.

Secondo, i lavoratori musulmani. L'art. 12 dell'accordo di cooperazione con la Commissione islamica di Spagna disciplina i seguenti problemi nel settore del lavoro: il riposo settimanale; la preghiere del Venerdì; la feste religiose islamiche e il Ramadan. Sempre saranno riconosciuti quando c'è un accordo con l'imprenditore (il datore di lavoro).

Alcuni contratti collettivi di lavoro riconoscono le feste religiose islamiche, e le Città Autonome di Ceuta e Melilla hanno proclamato, dopo il 2010, quale festa ufficiale la Festa musulmana del Sacrificio dell'Agnello.

Sugli esami e le opposizioni, l'art. 12 comma 3 dell'Accordo di cooperazione con la Commissione islamica di Spagna stabilisce che gli studenti musulmani sono esonerati dal dovere seguire le lezioni e sostenere gli esami il Venerdì e durante le festività religiose musulmane.

³⁰ Cfr. J. A. RODRIGUEZ GARCIA, *La ley catalana de centros de culto y la laicidad*, in *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos*, n° 9, p. 403 ss..



L'art. 12 comma 4 di questo Accordo di cooperazione include la possibilità che i concorsi pubblici possano essere effettuati in data alternativa se la data prevista coincide con le feste religiose islamiche o con il Venerdì "quando non vi è alcun ragionevole motivo ad impedirlo". Questa espressione si legge nella Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, 27 ottobre 1976.

11 - Proposta di soluzioni

Finisco proponendo alcune soluzioni dei problemi attraverso l'integrazione interculturale³¹, per esempio:

L'educazione interculturale. Nella seconda disposizione addizionale del Real Decreto 1631/2006, del 29 dicembre, per il quale si stabiliscono insegnamenti minimi relativi all'educazione nella scuola secondaria obbligatoria, si contempla la possibilità di scelta tra l'insegnamento della religione cattolica, evangelica, islamica o "storia e cultura delle religioni".

In questo Real Decreto si legge:

"La materia (**storia e cultura delle religioni**) realizza uno studio delle religioni da un punto di vista non confessionale, né di difesa religiosa o apologia di nessuna di esse, neppure però di difesa di posizioni agnostiche o atee. Si intende mostrare agli alunni il pluralismo ideologico e religioso esistente nel mondo attraverso la conoscenza dei tratti rilevanti delle principali religioni e della loro presenza nel tempo e nelle società attuali, dando poi importanza alla libertà di coscienza e alla libertà religiosa come elementi essenziali di un sistema di convivenza".

Tra gli obiettivi di questa materia (volontaria, ma non alternativa all'educazione della religione con indottrinamento confessionale) si contemplano:

"1. Conoscere il fenomeno religioso nelle sue differenti manifestazioni e identificare i tratti fondamentali delle grandi religioni per aiutare a identificare e comprendere la pluralità religiosa esistente nella società attuale.

2. Riconoscere il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione manifestando atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso le credenze o non credenze delle persone e il rifiuto verso

³¹ Cfr. **J. A. RODRIGUEZ GARCIA**, *Laicità, interculturalità e "meticcio costituzionale democrático" in Spagna*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2009.



situazioni di ingiustizia e fanatismo così come di qualsiasi discriminazione”.

Secondo me questa materia dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli alunni poiché crediamo che ognuno di essi debba avere una conoscenza minima in queste materie. I contenuti servirebbero poi come prerequisiti per lo studio di altre materie come la letteratura, l'arte, la filosofia o la storia.

Altra proposta di soluzione è il **contratto di cittadinanza e integrazione** da noi considerato come una misura positiva, in quanto riteniamo che attraverso questo la società di accoglienza raggiungerebbe un compromesso con gli immigrati al fine di garantirne l'integrazione all'interno della società. Non dimentichiamoci che il processo d'integrazione è un processo bidirezionale e questo ci permette di sostenere le premesse precedentemente esposte riguardo all'appartenenza alla comunità politica, in conformità con quanto affermato da J. Habermas circa l'appartenenza alla comunità politica e non alla comunità culturale³².

Il Parlamento regionale (autonomo) di Valencia ha approvato una legge di integrazione (Legge 15/2008, 5 dicembre). Negli articoli da 6, 7 e 8 si è regolato il cosiddetto “impegno di integrazione”, che ha carattere volontario. L'art. 7 regola il contenuto di questo programma per la comprensione della società valenziana e, in concreto, dispone:

“1. Il programma garantisce all'immigrato la conoscenza dei valori e delle regole di convivenza democratica, dei suoi diritti e doveri, della struttura politica della cultura e delle lingue ufficiali della regione di Valencia.

2. Le opportune attività formative si realizzeranno tenendo in considerazione la situazione personale, familiare e lavorativa dell'immigrato nel pieno rispetto della sua cultura e religione dentro alla cornice costituzionale”.

³² V. J. HABERMAS, *Ciudadanía e identidad nacional. Reflexiones sobre el futuro europeo*, in *Facticidad y Validez*, Trotta, Madrid, 1998, p. 642.